

Risultato ante imposte	16.876
Variazioni in aumento	
Ammortamenti indeducibili	3
Svalutazioni e accantonamenti indeducibili	3.413
Risconto ricavi nuovi allacci 2017	2.298
Noleggio autovetture indeducibile	111
Servizi telefonici indeducibili	53
Sanzioni, multe e ammende	45
Altri costi indeducibili	3
Interessi passivi verso fornitori	14
Imposta comunale immobili non deducibile	2
Totale variazioni in aumento	5.942
Variazioni in diminuzione	
Quota IRAP deducibile (10% pagato anno 2017)	131
Quota IRAP spese personale dipendente	15
Interessi passivi di mora esercizi precedenti liquidati 2017	246
Utilizzo accantonamento altri rischi esercizi precedenti	1
Utilizzo svalutazione non deducibile esercizi precedenti	760
Risconto ricavi nuovi allacci 2014	143
Risconto ricavi nuovi allacci 2015	123
Risconto ricavi nuovi allacci 2016	127
Credito d'imposta ricerca 2015	1
Totale variazioni in diminuzione	1.547
Totale variazioni	4.395
Base imponibile	21.271



Aiuto crescita economica – ACE 2016	(832)
Base imponibile	20.439
Onere fiscale %	24,00
Imposta	4.905

Determinazione dell'imponibile IRAP

Componenti positivi	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	103.584
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.569
Altri ricavi e proventi	7.860
Totale componenti positivi	113.013
Componenti negativi	
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(3.658)
Costi per servizi	(49.547)
Costi per godimento di beni di terzi	(3.689)
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(3.314)
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(10.718)
Oneri diversi di gestione	(2.254)
Totale componenti negativi	(73.180)
Variazioni in aumento	
Compensi occasionali	245
Imposta comunale immobili non deducibile	2
Risconto ricavi nuovi allacci 2017	2.298
Sanzioni, multe e ammende	45



Altri costi indeducibili	3
Totale variazioni in aumento	2.593
Variazioni in diminuzione	
Risconto ricavi nuovi allacci 2014	(143)
Risconto ricavi nuovi allacci 2015	(123)
Risconto ricavi nuovi allacci 2016	(127)
Credito d'imposta ricerca 2015	(1)
Totale variazioni in diminuzione	(394)
Totale variazioni	2.199
Valore della produzione lorda	42.032
Deduzione contributi previdenziali ed assistenziali	(225)
Deduzione costo residuo personale dipendente	(16.197)
Valore della produzione netta	25.610
Onere fiscale %	5,12
Imposta	1.311

Totale imposte correnti

6.216

Calcolo imposte anticipate

IRES	
Compensi amministratori esercizi precedenti non pagati	410
Svalutazione crediti indeducibile esercizi precedenti	27.709
Svalutazione crediti indeducibile 2017	3.110



Accantonamenti indeducibili esercizi precedenti	1.554
Accantonamenti indeducibili 2017	303
Interessi passivi di mora esercizi precedenti	223
Interessi passivi di mora 2017	14
Risconti ricavi nuovi allacci 2014	1.784
Risconti ricavi nuovi allacci 2015	1.747
Risconti ricavi nuovi allacci 2016	1.890
Risconti ricavi nuovi allacci 2017	2.298
Base imponibile	41.042
Onere fiscale %	24,00
Imposta anticipata	9.850
Sentenze C.T.P. n. 173/03/2007 e C.T.R. n. 720/39/2009	
IRES	
Riversamento quota di competenza (aliquota 27,50%)	(42)
Imposta anticipata	(10)
IRAP	
Riversamento quota di competenza (aliquota 5,12%)	(42)
Imposta anticipata	(2)
Totale imposta anticipata Sentenze C.T.P. n. 173/03/2007 e C.T.R. n. 720/39/2009	(12)
Totale imposte anticipate	9.838

Le imposte anticipate sopra descritte sono da considerarsi pienamente recuperabili in considerazione delle prospettive reddituali future della Società.



Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nel corso del 2018 si sono verificati i seguenti fatti di rilievo:


Comunicazione decisioni Autorità Nazionale Anticorruzione

Acqualatina, in linea con quanto richiamato dall'Autorità con comunicazione del 04/01/2018, ha avviato l'implementazione in merito agli obblighi di integrazione e trasparenza con riferimento alle società a partecipazione pubblica non di controllo.

In data 17 gennaio 2018 è pervenuta una missiva da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione a firma del Presidente Raffaele Cantone con la quale, contrariamente a quanto precedentemente disposto in tema di obblighi di pubblicazione, viene comunicato che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 20 dicembre 2017, ha deliberato che la Società Acqualatina S.p.A. si configura quale società in controllo pubblico, in quanto società a capitale pubblico maggioritario e sotto l'influenza dominante di amministrazioni pubbliche, in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa, e come tale rientrando nell'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della normativa in tema di trasparenza.

In data 01 febbraio 2018 è pervenuta una missiva da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale viene comunicato che Acqualatina è tenuta ad adottare nel più breve tempo possibile il documento unitario di cui al modello 231, integrato con le misure di prevenzione della corruzione e con la sezione dedicata alla trasparenza, nonché gli ulteriori adempimenti individuati dalla delibera n. 1134/2017, rimettendo alla valutazione della Società la trasmissione di un programma temporale di breve periodo per l'attuazione degli obblighi richiesti.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 febbraio 2018, in considerazione di quanto deliberato dal Consiglio dell'Autorità nella seduta del 20 dicembre 2017 e del fatto che, come argomentato dalla competente funzione aziendale con il supporto del consulente esterno, Acqualatina non può essere qualificata, in base al proprio profilo societario e alla propria governance come società in controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ha deliberato sia di trasmettere all'ANAC il programma temporale per l'attuazione degli obblighi previsti con riferimento alle società in controllo pubblico sia di formulare istanza di accesso al verbale del Consiglio dell'Autorità redatto nell'adunanza del 20 dicembre 2017 e di ogni altro documento su cui si è fondata l'istruttoria che ha portato all'adozione della decisione assunta con riferimento ad Acqualatina S.p.A. al fine di valutare eventuali azioni per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi innanzi le opportune sedi giudiziarie.



In data 06 marzo 2018 è pervenuta una missiva da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale viene comunicato che nulla osta alla richiesta di accesso agli atti. In data 07 marzo 2018 è pervenuta una missiva da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale viene trasmessa la documentazione richiesta agli atti dell'ufficio e precisamente:

- Estratto del verbale della seduta del Consiglio dell'Autorità del 20/12/2017;
- Appunto istruttorio al Consiglio prot. 135808 del 14/12/2017.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12 marzo 2018, in considerazione di quanto argomentato dal consulente esterno che ritiene gli atti ANAC in oggetto di dubbia qualificazione giuridica in quanto con essi ANAC sembra effettuare una manifestazione di giudizio ed un preavviso di eventuali future ispezioni e sanzioni piuttosto che adottare, in modo esplicito e formale, una prescrizione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 190/2012 e, conseguentemente opportuno, in via prudenziale, impugnare gli atti considerandoli provvedimenti, dato che in difetto di tale impugnazione essi si consoliderebbero divenendo definitivi con pregiudizio delle ragioni della Società, ma avanzando, in via subordinata, anche un'azione di accertamento negativo sulla natura di Società in controllo pubblico, ha deliberato di impugnare gli atti ANAC per la tutela dei diritti e interessi legittimi della Società innanzi le opportune sedi giudiziarie.


In data 19 marzo 2018 è stato presentato ricorso al TAR Lazio contro le decisioni dell'ANAC di considerare Acqualatina S.p.A. quale società in controllo pubblico.

In data 28 marzo 2018 l'ANAC si è costituita nel giudizio promosso da Acqualatina.

Con atto di intervento depositato in data 19 aprile 2018 Utilitalia si è costituita ad adiuvandum nel giudizio in oggetto.

In data 24 aprile 2018 è stata fissata la prima udienza in camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare. Acqualatina, con atto depositato in data 23 aprile 2018, ha rinunciato alla richiesta cautelare a favore di una fissazione a breve dell'udienza di merito. Alla data della presente relazione non è stata fissata alcuna udienza.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 06 aprile 2018, in coerenza con quanto stabilito nel programma temporale per l'attuazione degli obblighi previsti con riferimento alle società in controllo pubblico così come deliberato nella seduta consiliare del 19 febbraio 2018, ha deliberato la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di Acqualatina S.p.A..



Class action

In data 06 febbraio 2018 è stato notificato un atto di citazione avente ad oggetto una class action che mira ad accertare l'inadempimento delle obbligazioni concernenti il servizio idrico integrato da parte del gestore. In data 09 maggio 2018 si è tenuta la prima udienza presso il Tribunale di Roma, all'esito della quale il Collegio si è riservato in merito alla decisione sull'ammissibilità dell'intervento di Utilitalia nel procedimento in oggetto. Il Tribunale di Roma, con ordinanza depositata in data 24 maggio 2018, ha dichiarato inammissibile l'intervento adesivo di Utilitalia e contestualmente ha fissato l'udienza per la discussione sulla questione dell'ammissibilità dell'azione collettiva alla data del 20 giugno 2018.


Gli amministratori ritengono che, anche sulla base degli approfondimenti effettuati dalle competenti funzioni aziendali con il supporto dei consulenti esterni, l'esito del procedimento in parola non determinerà effetti patrimoniali o di altra natura rilevanti per la Società.

Funzioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

In data 13 marzo 2018 l'ARERA ha notificato alla Società con propria missiva, protocollo 2018I-6150, l'atto contenente "Comunicazione delle risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con deliberazione 379/2014/S/idr".

In esito al procedimento sopra richiamato, in ragione delle contestazioni avanzate e della successiva valutazione delle difese presentate dalla Società, l'Autorità ha stabilito che:

- la violazione dell'art.1, comma 1 del MTT e del punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI non sussiste con conseguente archiviazione della contestazione corrispondente;
- la violazione dell'art.6 comma 6, lett.a) della deliberazione 585/2012/R/idr, relativa all'indebito incremento tariffario nel 2013, non ha prodotto conseguenze rilevanti a danno degli utenti in ragione della sua durata circoscritta nel tempo e del fatto che il provvedimento di approvazione tariffaria dell'Ente d'Ambito del 19 aprile 2013 ha in definitiva riconosciuto al gestore una tariffa maggiore di quella provvisoriamente applicata dal medesimo;
- la violazione dell'art. 34, comma 1, del MTT e del punto 3.4.1 della determinazione 2/2012 TQI in merito all'errata valorizzazione nella voce "saldo congruagli e penalizzazioni" nel ModAto del FileAto degli importi di euro 4.500.000 per l'anno 2012 e euro 3.415.711 per l'anno 2013 risulta essere cessata a seguito della deliberazione dell'Autorità 194/2016/R/idr, con la quale, anche tenuto conto delle contestazioni del procedimento sanzionatorio, tali



importi non sono stati riconosciuti nel computo del vincolo ai ricavi del gestore per gli anni 2012-2013;

- la violazione delle disposizioni relative alla trasparenza della fatturazione, volte a tutelare il diritto degli utenti a ricevere informazioni esatte sulle tariffe applicate, risulta essere cessata a far data da ottobre 2014, come documentato dalla Società con nota del 20 novembre e del 5 dicembre 2014;
- la violazione delle disposizioni inerenti all'applicazione dei corrispettivi del servizio di depurazione agli utenti non serviti da impianti di depurazione attivi (sentenza della Corte Costituzionale n. 355 del 2008), risulta essere cessata a far data dal 1 gennaio 2014, a seguito della deliberazione dell'Ente d'Ambito n.8 del 2014. In particolare, alla Società è stato contestato di aver applicato a tutti gli utenti, e quindi anche a quelli non serviti da impianti di depurazione attivi, l'intero ammontare della quota fissa comprensiva pertanto della componente acquedotto, fognatura e depurazione. A giustificazione della contestazione, la Società ha contrapposto l'impossibilità di apportare variazioni ai corrispettivi da applicare all'utenza a titolo di quota fissa in ragione della vigenza, fino al mese di luglio 2014, di una articolazione che prevedeva un importo unico da applicare a titolo di quota fissa. Soltanto a seguito della delibera n. 8 del 29 luglio 2014 dell'ATO 4 è stata prevista l'articolazione della quota fissa sulla base dei singoli servizi resi. In ragione di quanto sopra esposto, la Società ha dichiarato che avrebbe provveduto a determinare e liquidare i conguagli a decorrere dal 1 gennaio 2014. L'Autorità ha respinto tali giustificazioni ed ha stabilito la restituzione della quota fissa della tariffa di depurazione fatturata a tutti gli utenti non serviti da impianti di depurazione attivi ed ha quindi disposto di effettuare i dovuti rimborsi nei confronti degli utenti a cui era stato precedentemente applicato l'indebito corrispettivo.

Acqualatina, preso atto delle risultanze istruttorie testé illustrate e al fine di procedere alla restituzione degli importi fatturati a tutti gli utenti non serviti da impianti di depurazione attivi della componente di quota fissa della tariffa di depurazione, senza che ciò costituisca acquiescenza alla delibera che sarà successivamente adottata dal Collegio dell'Autorità a chiusura definitiva del procedimento, ha proceduto alla determinazione degli importi da restituire, quantificati in circa € 300 mila, per i quali nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 si è proceduto con un accantonamento ad uno specifico fondo rischi di gestione.

La Società, con nota del 26 aprile 2018 protocollo 2018O-9259, già in atti, ha inviato all'ARERA "Memoria di Replica" - ai sensi dell'art.15 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 243/2012/E/com ("Regolamento") - in risposta alle risultanze istruttorie comunicate dall'Autorità



relativamente al procedimento avviato con deliberazione n. 379/2014/S/Idr, richiedendo all'Autorità di procedere all'archiviazione del procedimento sanzionatorio.

Risultato d'esercizio

L'utile d'esercizio è pari a € 11.671 mila.

Altre informazioni


Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile si precisa che Acqualatina S.p.A. non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di alcuna Società o Ente.

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli Amministratori, ai membri del Collegio Sindacale e alla Società di Revisione incaricata della revisione legale ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 39/2010.

Qualifica	Compenso
Amministratori	295
Collegio Sindacale	102
Società di Revisione	35

Le attività e le passività del bilancio di esercizio con chiusura al 31 dicembre 2017 sono state valutate in regime di continuità aziendale, senza considerare, quindi, implicazioni patrimoniali conseguenti ad una eventuale discontinuità.

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.



Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio

Vi proponiamo di approvare il bilancio dell'esercizio 2017 così come predisposto, e per quanto riguarda l'utile d'esercizio, pari a € 11.671.249:

- di destinare a Riserva speciale non distribuibile l'importo di € 2.338.427 dell'utile d'esercizio come accantonamento integrale della quota FONI 2017;
- di assegnare ai Soci un dividendo per complessivi € 1.000.007, corrispondente ad un dividendo unitario di € 0,042263 per azione, che sarà messo in pagamento a partire dal 30 settembre 2018;
- di destinare a Riserva di utili l'importo residuo di € 8.332.815 dell'utile d'esercizio.

Proposta di riclassificazione delle riserve

Si evidenzia che l'Ente d'Ambito, con deliberazione n. 7 del 29 luglio 2014, ha deliberato di destinare dall'anno 2015 una quota del FONI pari a € 700.000 per il finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale. La Segreteria Tecnica Operativa, con protocollo n. 1415 del 12 ottobre 2017, ha disposto che l'accantonamento integrale della quota FONI relativa all'anno 2015 a disposizione dell'Ente d'Ambito ATO 4 e pari a € 5.742.955 non è più da considerarsi assoggettata al vincolo di destinazione e ha obbligato il Gestore a corrispondere per l'anno 2017 il fondo sociale pari a € 700.000.

Si evidenzia che dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 risultano effettuati interventi inseriti nel Piano degli investimenti così come approvato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 4 e relativi alla risoluzione dell'emergenza idrica e al recupero delle perdite fisiche (Piano Nuove Risorse e Interventi di emergenza) per l'importo di € 2.799.763.


In virtù di tali disposizioni, Vi proponiamo:

- di riclassificare in Riserva di utili l'importo di € 5.742.955 della Riserva speciale FONI 2015;
- di riclassificare in Riserva di utili l'importo di € 2.799.763 della Riserva speciale emergenza idrica.

Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Michele LAURIOLA



ACQUALATINA S.P.A.

SEDE LEGALE: VIALE P. L. NERVI, SNC – 04100 LATINA

CAPITALE SOCIALE: € 23.661.533,00 i.v.

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 02111020596

NUMERO DI ISCRIZIONE R.E.A.: 146544

RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017


Signori Azionisti,

come a Voi noto, la Società Acqualatina S.p.A., costituita in data 25 luglio 2002, ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 del Lazio denominato Lazio Meridionale Latina (di seguito ATO 4), identificato dalla legge regionale 5 gennaio 1996, n. 6.

Eventi del 2017

Protocollo d'intesa isole pontine

In data 01 ottobre 2015 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Comune di Ventotene, Comune di Ponza, Acqualatina S.p.A. e ATO 4 per permettere al Gestore il subentro ai Comuni di Ponza e Ventotene nella gestione del servizio idrico integrato delle isole e, in ogni caso, a subentrare, a decorrere dal 01 luglio 2015, alla Regione Lazio nell'onere di assicurare il servizio di rifornimento idrico delle isole mediante trasporto d'acqua con navi cisterna. Il Gestore si è impegnato ad assumere la responsabilità del suddetto servizio a condizione che la Regione Lazio provveda a



trasferire gli importi definiti per gli anni 2015 – 2019 (€ 5.100 mila per l'anno 2015, € 8.400 mila annui per gli anni 2016 e 2017, € 6.000 mila annui per gli anni 2018 e 2019). La Regione Lazio si è impegnata a trasferire ad Acqualatina S.p.A. i finanziamenti di cui sopra a titolo di contributo in conto capitale per la realizzazione degli investimenti nei limiti degli importi effettivamente spesi per la realizzazione degli impianti di dissalazione e degli interventi necessari per la completa interconnessione delle reti idriche a servizio dell'isola di Ponza, e a titolo di contributo in conto esercizio per gli oneri relativi all'approvvigionamento dell'acqua alle isole per la parte eccedente il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione degli impianti di dissalazione; l'Ente d'Ambito deve tener conto di quanto sopra nella predisposizione degli adeguamenti tariffari di competenza relativi al servizio idrico integrato. Si evidenzia che nel corso dell'anno 2017 gli importi che la Regione Lazio avrebbe dovuto trasferire, così come disciplinati al punto 3. del protocollo isole pontine, risultano pari a zero.

Emergenza idrica - Piano "Nuove Risorse"

In data 05 luglio 2017, con decreto T00116, il Presidente della Regione Lazio ha proclamato lo stato di calamità naturale per l'intero territorio della Regione a causa della grave crisi idrica determinatasi per l'assenza di precipitazioni meteorologiche.

In data 13 luglio 2017 si è tenuta la riunione dell'Osservatorio sull'emergenza idrica istituito presso l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, che costituisce un passaggio decisivo per la dichiarazione dello stato d'emergenza da parte del Governo. Nel corso della riunione vi è stata la presentazione della situazione climatica e idrologica da parte del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e la relativa emergenza idrica che sta colpendo le Regioni. Dai dati è emerso che le sorgenti dell'ATO 4 sono tra quelle maggiormente impattate dalla carenza idrica con una situazione estremamente drammatica nel Sud Pontino che si attesta tra le zone con maggiore criticità nell'intero bacino dell'Italia Centrale. Si è



appurato, dunque, che risulta indispensabile procedere con azioni di emergenza atte a fronteggiare la carenza idrica, nonché con investimenti strutturali a breve termine finalizzati sia al progressivo recupero delle perdite di rete sia ad assicurare la funzionalità delle centrali di produzione e l'interconnessione dei sistemi idrici.

Le indispensabili e non rinviabili azioni necessarie a fronteggiare l'emergenza e gli interventi strutturali per mettere in sicurezza, nel breve termine, i territori dell'ATO 4 più colpiti dalla crisi idrica sono indicati in modo dettagliato nel "Piano Nuove Risorse":

Interventi di emergenza

1. Riattivazione sorgente di Forma del Duca

Grazie all'installazione di un impianto di trattamento per l'eliminazione degli agenti inquinanti presenti (arsenico, alluminio, manganese), sarà possibile riattivare eccezionalmente la sorgente.

2. Installazione Dissalatori Sud Pontino

Al fine di immettere un maggior flusso di acqua in rete e far fronte, per quanto possibile, ai disagi generati dalla grave carenza idrica in atto, Acqualatina ha individuato una soluzione nell'installazione di dissalatori temporanei mobili.

3. Attivazione pozzi stabilimento industriale Panapesca nel Comune di Gaeta

Sono state effettuate le analisi propedeutiche all'attivazione dei pozzi dalle quali si evince la necessità di un particolare impianto di potabilizzazione adatto alla specifica natura dell'acqua emunta.


4. Approvvigionamento con navi cisterna provenienti da Napoli

L'approvvigionamento tramite navi cisterna nel porto di Gaeta si attesta come una soluzione di emergenza atta a lenire i disagi nell'immediato, in attesa della conclusione della messa in opera delle altre azioni previste dal piano di emergenza.

Investimenti strutturali a breve termine

1. Recupero Dispersioni Fisiche nel Comune di Fondi

Nel centro storico del Comune di Fondi si stanno riscontrando in questa fase acuta di emergenza idrica ripetuti cedimenti e collassi della rete di distribuzione che



richiedono di anticipare e potenziare gli interventi previsti e programmati nel Piano degli investimenti.

2. Recupero Dispersioni Fisiche nel Comune di Itri

Nel Comune di Itri si è riscontrato, in questa fase acuta di emergenza idrica, un aggravamento delle condizioni della rete, che richiede di anticipare e potenziare gli interventi previsti e programmati nel Piano degli investimenti.

3. Recupero Dispersioni Fisiche Priverno e integrazione adduttrice Sardellane

Le condizioni di emergenza nella zona dei Lepini sono state affrontate sia con la messa in esercizio dei pozzi Vòlaga che con la interconnessione con la centrale di Sardellane.

La messa in sicurezza della zona, rispetto al prevedibile riproporsi delle situazioni di emergenza, richiede, oltre al completamento del risanamento della condotta di interconnessione con Sardellane, di anticipare e potenziare gli interventi previsti e programmati nel Piano degli investimenti per il recupero delle perdite fisiche nel Comune di Priverno.

4. Anticipazione installazione dearsenizzatori presso la centrale Sardellane e collegamento campo pozzi Sardellane 2

Tra le conseguenze dell'emergenza idrica si è evidenziato un sensibile peggioramento della concentrazione di arsenico nell'acqua prodotta dalla Centrale Sardellane, che rappresenta una risorsa strategica per ATO 4.

Di fronte al rischio di non poter assicurare la corretta diluizione dell'arsenico in modo naturale, occorre accelerare l'installazione di impianti di dearsenizzazione presso la Centrale Sardellane, inizialmente prevista, come da piano degli interventi nel periodo 2020-2032.

5. Risanamento rete adduttrice di Minturno

Il progetto è indispensabile per assicurare la continuità della fornitura nel Comune di Minturno, eliminando i rischi di interruzioni e perdite idriche.

6. Collegamento rete di Minturno con rete AcquaCampania a Cellole



Il progetto, attualmente non previsto nel Piano degli Investimenti, prevede il collegamento della rete idrica del Comune di Minturno con la rete di AcquaCampania, nel Comune di Cellole.

7. Ricerca d'Acqua Comune di Amaseno e realizzazione nuovo Campo Pozzi e condotta adduttrice di collegamento

Le sorgenti di Capo d'Acqua hanno subito un drammatico calo delle risorse sino al completo prosciugamento che sta generando estreme difficoltà nell'approvvigionamento a favore del Comune di Amaseno.

Pertanto, sono in corso, di concerto con il Comune di Amaseno e in collaborazione con uno studio geologico, attività di ricerca per nuove risorse idriche nell'area comunale di Amaseno.

L'obiettivo dei lavori è quello di individuare nuove aree idonee a escavazioni di un nuovo campo pozzi e, nel contempo, comprendere le cause che stanno portando alla grave crisi delle fonti che fino agli anni scorsi hanno soddisfatto la richiesta idrica della zona.

Gli interventi di emergenza e gli investimenti strutturali a breve termine contenuti nel "Piano Nuove Risorse" sono stati sottoposti all'approvazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 4 che, nella seduta del giorno 18 luglio 2017, ha deliberato di autorizzare gli interventi di emergenza e gli investimenti strutturali a breve termine sopra elencati con la sola esclusione dell'Installazione Dissalatori Sud Pontino che viene così stralciato dagli interventi di emergenza.

In data 07 agosto 2017 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza idropotabile nel territorio della Regione Lazio.


Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 474 del 14 agosto 2017 sono stati definiti i primi interventi urgenti finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio ed è stato nominato come commissario delegato il Presidente della Regione Lazio.



In data 15 dicembre 2017, con decreto M00002, il Presidente della Regione Lazio in qualità di commissario delegato ha nominato Acqualatina soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi urgenti e ha deliberato, tra l'altro, finanziamenti per € 1.747 mila (€ 1.400 mila per servizio autobotti e € 347 mila per approvvigionamento idrico con navi cisterna provenienti da Napoli).

Si evidenzia che nell'esercizio 2017 risultano effettuati interventi inseriti nel Piano degli investimenti così come approvato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 4 e relativi alla risoluzione dell'emergenza idrica e al recupero delle perdite fisiche (Piano Nuove Risorse e Interventi di emergenza) per l'importo di € 2.799.763, come di seguito specificato:

Nome progetto	TOTALE INVESTIMENTI 2017
Risanamento rete idrica Castelforte	198.170,79
Risanamento rete idrica SS Cosma	403.691,81
Risanamento rete idrica Gaeta	21.859,56
Risanamento rete idrica Spigno Saturnia	530.731,64
Risanamento rete idrica Minturno	11.990,36
Risanamento rete idrica Formia	11.755,71
Realizzazione campo pozzi 25 Ponti	502.816,05
Potenziamento e Impianto di trattamento torbidità Sorgente Capodacqua	36.095,14
Interconnessione pozzi Vallemarina - Centrale Vetere	4.474,78
Potenziamento captazione Sardellane	304,05
Risanamento adduttrice Terracina Sardellane - DN500	166.401,34
Potenziamento Fiumicello con Pozzi Volaga	217.992,45



Impianti di potabilizzazione sud pontino	292.822,41
Lavori collegamento della centrale Fiumicello ai pozzi Celma	399.072,15
Attivazione n.2 pozzi nel Comune di Roccagorga	1.585,26
TOTALE	2.799.763,48

Ricavi dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017

I ricavi di competenza 2017 sono stati determinati suddividendo le utenze in due gruppi omogenei e seguendo tre criteri:

PRIMO GRUPPO

Consumo reale: complessivi MC 33.066.080 (93% del totale) pari a € 89.831 mila (92% del fatturato). Tali ricavi sono determinati in base ai due criteri di seguito indicati:

1. Utenze fatturate su consumi reali già addebitati all'utenza nel corso del 2017 per complessivi 21.202.474 MC consumati (60% del totale) pari a € 56.943 mila (58% del totale fatturato). Il consumo di tali utenze è determinato da due letture del contatore effettivamente eseguite nell'anno solare 2017;
2. Interpolazione lineare al 31/12/2017 per complessivi 11.863.606 MC consumati (33% del totale) pari a € 32.888 mila (34% del totale fatturato). Tali consumi rappresentano la stima, basata sulla metodologia dell'interpolazione lineare, comunemente utilizzata nel settore di riferimento della Società, dei consumi effettuati dall'utenza nel periodo intercorrente fra la data dell'ultima lettura ed il 31 dicembre 2017. Ad esempio, per un'utenza con l'ultima lettura disponibile e fatturata al 15 ottobre 2017 (i cui ricavi sono inseriti nel criterio 1), viene stimato il consumo che va dal 16 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 applicando, ai 77 giorni intercorrenti tra quelle due date, il consumo medio giornaliero che risulta per l'utente nel corso del 2017.



SECONDO GRUPPO

Consumo medio annuo stimato: 2.433.041 MC consumati (7% del totale) pari a € 7.523 mila (8% del totale fatturato). Tali ricavi sono determinati in base al criterio del consumo medio annuo, determinato sempre con la metodologia dell'interpolazione lineare in parola, riscontrato per la categoria tariffaria di appartenenza. In questo gruppo rientrano le utenze attive che devono ancora, per vari motivi, essere lette nel 2017 (contatori interni, assenza dei proprietari, seconde case, ecc.), alle quali si applica il consumo medio annuo riscontrato per la categoria tariffaria di appartenenza (utente ordinario-prima casa, utente ordinario-seconda casa, ecc.) e dei relativi parametri di riferimento (componenti del nucleo familiare, ecc.).

La Delibera 664/2015 dell'ARERA ha sancito l'obbligo, da parte del Gestore, di destinazione al Fondo Nuovi Investimenti (FONI) di una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi. Tale quota, pari a € 2.338 mila al 31 dicembre 2017, che rimane nella disponibilità del Gestore e che è assoggettata al vincolo di destinazione, è suddivisa per l'anno 2017 nelle seguenti tre componenti:

1. la componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto pari a € 2.338 mila;
2. la componente riscossa per il finanziamento dei nuovi investimenti pari a zero;
3. la componente riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture degli Enti Locali pari a zero.

Per maggiori dettagli sulle modalità di recepimento delle approvazioni tariffarie 2016-2019 si rimanda al paragrafo "Funzioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.



Funzioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Il decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici precisando che tali funzioni vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 e sopprimendo contestualmente l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.

In data 28 dicembre 2015 l'Autorità ha pubblicato la Deliberazione 664/2015 recante *"Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2"*, attraverso la quale l'ARERA ha stabilito l'entrata in vigore, dal 1° gennaio del 2016, del Metodo Tariffario Idrico 2016/2019. Con tale provvedimento, di durata quadriennale, l'Autorità ha approvato il nuovo quadro di regole necessarie per la predisposizione delle tariffe con l'obiettivo di garantire l'incentivazione degli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi applicati all'utenza, il miglioramento della qualità dei servizi, la razionalizzazione delle gestioni e il riconoscimento dei costi per le opere realizzate.

In data 20/12/2016 la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 4 con deliberazione n. 17 ha adottato lo schema regolatorio 2016 – 2019 ai sensi della deliberazione ARERA 664/2015 predisposto con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Autorità ed Enti d'Ambito (ANEA).

In data 26/01/2017 l'ARERA con deliberazione 35/2017 ha approvato le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019 proposte dall'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale 4 Lazio Meridionale – Latina.

In data 20/02/2017 Acqualatina S.p.A. ha presentato al TAR Lombardia il ricorso contro l'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale – EGATO n. 4 Lazio Meridionale Latina e l'ARERA per l'annullamento della deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 4 n. 17 del 20/12/2016 e della deliberazione ARERA n. 35 del



26/01/2017 aventi ad oggetto l'approvazione delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2016 - 2019. Alla data della presente relazione non risulta ancora fissata l'udienza di merito.

In data 28 settembre 2017 l'ARERA ha pubblicato la Deliberazione 665/2017 recante *"Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti"*.

Il provvedimento ha definito i criteri che gli Enti di Governo dell'Ambito sono tenuti a seguire per il riordino della struttura dei corrispettivi e ha individuato la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti.

Con riferimento all'utenza domestica, la delibera prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2018 venga introdotto un criterio *pro capite*, in funzione del numero di componenti dell'utenza.

Qualora non si disponga nell'immediato di tutte le informazioni necessarie (che dovranno essere comunque acquisite entro il 1° gennaio 2022), il provvedimento prevede sia applicato un criterio *pro capite* di tipo *standard*.

Con riferimento all'articolazione tariffaria è prevista una quota variabile, per il servizio di acquedotto articolata per fasce di consumo e, per i servizi di fognatura e depurazione, proporzionale al consumo ma non modulata per fasce; una quota fissa, indipendente dal consumo, non modulata per fasce di consumo e suddivisa per ciascun servizio (acquedotto, fognatura e depurazione).

Per tutti gli utenti con usi diversi dal domestico è definita una articolazione tariffaria analoga a quella prevista per gli utenti domestici, con l'esclusione delle agevolazioni per la fascia di consumo relativa ai primi mc consumati (valida solo per i clienti domestici residenti).

Con riferimento alla nuova disciplina del TICSI, la delibera stabilisce un'applicazione graduale a decorrere al 1 gennaio 2018, così strutturata:




- entro il 30 giugno 2018, l'Ente di governo dell'ambito deve dare comunicazione all'Autorità della nuova articolazione tariffaria elaborata, con procedura partecipata dal gestore;
- fino all'adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell'Ente di governo dell'ambito il gestore emette le fatture relative al pertinente periodo dell'anno 2018 sulla base dell'articolazione tariffaria vigente al 2017, aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario;
- successivamente all'adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell'Ente di governo, il gestore emette le fatture relative al pertinente periodo dell'anno 2018 sulla base dell'articolazione tariffaria approvata dal citato soggetto competente ed in ogni caso, garantendo che, almeno nell'ultimo ciclo di fatturazione dell'annualità 2018, siano emesse fatture sulla base della nuova articolazione tariffaria approvata dall'Ente di governo.

In data 21 dicembre 2017 l'ARERA ha pubblicato la Deliberazione 897/2017 recante *"Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati"*.

Il provvedimento, in coerenza con le disposizioni recate dal DPCM 13 ottobre 2016, ha definito le modalità applicative del bonus per gli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale.

La disciplina trova applicazione a far data dal 1° gennaio 2018. Le domande potranno essere presentate soltanto a partire dal 1° luglio 2018, per consentire di terminare alcuni approfondimenti applicativi e rendere operativo, anche per il settore idrico, il sistema SGAt (Sistema di gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche).

Per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2018 e la data di ammissione alla compensazione sarà prevista, per il solo anno 2018, l'erogazione di una componente compensativa una tantum.



I soggetti beneficiari sono gli utenti domestici residenti, in condizioni di disagio economico sociale, appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,50 euro, ovvero ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro.

La verifica dei requisiti dei soggetti beneficiari dell'agevolazione e ammissione al bonus è demandata ai Comuni, i quali sono chiamati ad effettuare le verifiche necessarie per l'ammissione dell'utente interessato in luogo del gestore, in capo al quale restano le sole verifiche contrattuali.


E' previsto che la richiesta sia presentata congiuntamente a quella per il bonus elettrico e gas utilizzando la medesima modulistica, opportunamente integrata.

Per quanto concerne la quantificazione del bonus sociale idrico, il TIBSI stabilisce che l'ammontare dell'agevolazione sia calcolato da ogni gestore in funzione della numerosità della famiglia anagrafica - riconoscendo la natura *pro capite* dello stesso bonus - applicando alla quantità essenziale di acqua necessaria al soddisfacimento dei bisogni da tutelare (individuata a livello nazionale in 18,25 mc/abitante/anno, corrispondenti ai 50 litri/abitante/giorno stabiliti dal legislatore) la tariffa agevolata, applicata dal gestore alle restanti utenze domestiche residenti, secondo i criteri definiti dal TICS (Allegato A alla delibera 665/2017/R/idr).

Viene, inoltre, riconosciuta la facoltà per l'Ente di governo dell'ambito di introdurre o confermare, qualora attualmente previste, misure di tutela ulteriori a favore degli utenti in condizioni di vulnerabilità economica, mediante il riconoscimento di un bonus idrico integrativo.

Per quanto concerne la copertura dell'onere derivante dal riconoscimento dell'agevolazione alle utenze in condizioni di disagio, il TIBSI stabilisce che tale copertura possa essere assicurata:

- per il bonus sociale idrico, tramite un meccanismo su base nazionale che prevede l'istituzione di una nuova componente tariffaria UI3 applicata alla



generalità delle utenze, ubicate sul territorio nazionale, diverse da quelle dirette in condizioni di disagio, come maggiorazione al corrispettivo di acquedotto;

- per il bonus idrico integrativo, mediante un meccanismo su base locale, le cui modalità attuative rientrano nell'ambito delle disposizioni inerenti l'aggiornamento tariffario.

In data 27 dicembre 2017 l'ARERA ha pubblicato la Deliberazione 917/2017 recante *"Regolazione della Qualità Tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)"*.

La disciplina è strutturata su un sistema di indicatori composto da:

- prerequisiti, condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante;
- standard specifici, parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente e il cui mancato rispetto prevede l'applicazione di indennizzi automatici;
- standard generali, declinati in macro-indicatori che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo incentivante.

Viene, inoltre, definito un sistema di incentivazione articolato in premi e penalità da attribuire, a partire dall'anno 2020, alle *performance* dei gestori nei due anni precedenti.

La copertura dei costi relativi al rispetto degli standard specifici e al conseguimento degli obiettivi previsti dalla qualità tecnica avviene secondo quanto stabilito dal metodo tariffario (MTI-2), come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/idr. In particolare, la spesa per investimento relativa alle misure adottate, e ricomprese nel programma degli interventi (PdI), è finanziata nell'ambito dell'aggiornamento del pertinente programma economico-finanziario (PEF).



La delibera prevede l'applicazione del sistema di indicatori alla base della qualità tecnica - nonché l'avvio del monitoraggio sui dati ai medesimi sottesi - a partire dal 1 gennaio 2018 (sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all'anno 2016, mentre dal 1 gennaio 2019 sarà sulla base del valore nell'annualità precedente, ove disponibile), e dal 1 gennaio 2019 l'applicazione delle norme concernenti gli obblighi di registrazione e archiviazione dei dati, previsti dallo stesso provvedimento.

In data 27 dicembre 2017 l'ARERA ha pubblicato la Deliberazione 918/2017 recante *"Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato"*.

Il provvedimento definisce le regole e le procedure ai fini dell'aggiornamento biennale 2018-2019 delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, aggiornando l'Allegato A del metodo tariffario idrico 2016-2019 MTI-2 delibera 664/2015.

L'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria dovrà prendere in considerazione anche l'evoluzione del quadro regolatorio, con la progressiva attuazione della disciplina relativa alla qualità contrattuale, l'introduzione della regolazione della qualità tecnica, l'approvazione del testo integrato sui corrispettivi e la regolazione del bonus sociale idrico.

La delibera detta i criteri da seguire per l'aggiornamento delle componenti di costo ammesse al riconoscimento tariffario per gli anni 2018 e 2019.

Per quanto attiene i dati da utilizzare ai fini dell'aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario, prevede che:

- la determinazione delle tariffe del 2018 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2016 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
- la determinazione delle tariffe per l'anno 2019 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2017 o, in mancanza, con quelli



dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato.

Per sostenere il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate all'utenza la delibera prevede:

- la copertura degli eventuali costi operativi aggiuntivi relativi ad aspetti riconducibili all'adeguamento a taluni standard di qualità tecnica;
- specifiche modalità di copertura del meccanismo di premialità relativo alla qualità tecnica del servizio idrico integrato attraverso la prevalente destinazione della componente perequativa UI2 alla promozione della qualità tecnica, la quantificazione della citata componente perequativa UI2 in 0,9 centesimi di euro/metro cubo da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione.

Con riferimento all'introduzione dal 1 gennaio 2018 del bonus sociale idrico per le utenze domestiche in documentato stato di disagio economico, la delibera provvede a quantificare la componente UI3 ponendola pari a 0,5 centesimi di euro/metro cubo, da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato, diverse da quelle in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione del corrispettivo di acquedotto.


Infine, la delibera fissa al 30 aprile 2018 il termine previsto per la trasmissione all'Autorità delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2018-2019.

Resta inteso che al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, l'Ente di governo dell'ambito, in qualsiasi momento del biennio 2018-2019, può presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria.



Si evidenzia che l'ARERA con propria missiva del 10 marzo 2014, protocollo 2014I-7895 del 10 marzo 2014, già in atti, ha notificato alla Società copia conforme della deliberazione n. 29 del 06 febbraio 2014 avente per oggetto l'approvazione di tre verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2012 e 2013 e di restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 – 31 dicembre 2011. In data 17 marzo 2014 l'ARERA ha notificato con propria missiva, protocollo 2014I-8820 del 17 marzo 2014, già in atti, la data di inizio e le modalità di svolgimento della verifica ispettiva. Nei giorni 24, 25, 26 e 27 marzo 2014 è stata effettuata la verifica ispettiva per mezzo della compilazione di una check-list e la visione e acquisizione di elementi documentali e informativi aventi ad oggetto la verifica della correttezza dei dati trasmessi all'ARERA per la definizione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2012 e 2013, del rispetto delle procedure e dei criteri introdotti con il MTT e di quelli relativi alla restituzione dell'ammontare di remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 – 31 dicembre 2011, della corretta applicazione delle disposizioni relative alle agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 e ai relativi oneri nonché dell'efficienza del servizio di misura.

In data 05 agosto 2014 l'ARERA ha notificato con propria missiva, protocollo 2014I-24703, già in atti, la Deliberazione n. 379 del 31 luglio 2014 avente per oggetto "Avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi per violazioni della regolazione del servizio idrico integrato", con la quale ha avviato un procedimento nei confronti della Società per accertare la violazione delle disposizioni in materia di servizio idrico integrato per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d) legge 481/95, fissando il termine di durata dell'istruttoria (180 giorni), il termine per l'adozione del provvedimento finale (90 giorni decorrenti dal termine dell'istruttoria) e, infine, il termine entro il quale la Società può presentare impegni (30 giorni dalla data di



notifica) utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate.

La Società, con propria nota del 3 settembre 2014, protocollo 2014O-27376, già in atti, ai sensi della deliberazione citata al punto precedente, ha inviato all'ARERA il formulario con la presentazione degli impegni, la richiesta di accedere ai documenti inerenti il procedimento e la richiesta di essere ascoltata nell'audizione finale.

La Società, con propria nota dell'11 settembre 2014, protocollo 2014O-28531, già in atti, ha inviato all'ARERA una richiesta di incontro al fine di instaurare un confronto costruttivo e chiarificatore con l'Autorità, prima di procedere alla redazione della memoria scritta ai sensi dell'art. 14 del "Nuovo Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni".

In data 17 settembre 2014, protocollo 2014I-29219, già in atti, l'ARERA ha inviato propria missiva avente oggetto "Accesso ai documenti del procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 379/2014/S/idr" con la quale ha comunicato che nel fascicolo del procedimento sono presenti i documenti richiesti e pertanto la Società è già in possesso della documentazione e l'accesso deve intendersi realizzato.

La Società in data 17 settembre 2014, protocollo 2014O-29353, già in atti, ha inviato comunicazione all'ATO4 Lazio Meridionale Latina trasmettendo la nota di Presentazione degli impegni, richiesta di accesso ed audizione inviata dalla Società all'ARERA in data 03 settembre 2014 e la risposta di quest'ultima in merito all'accesso agli atti del procedimento, rappresentando contestualmente all'ATO4 l'intenzione della Società di presentare memorie scritte entro la data del 03 ottobre 2014. A tal fine è stata formulata contestuale richiesta all'ATO4 di fornire alla Società "conferme" necessarie per la giustificazione all'ARERA delle contestazioni addotte.



In data 23 settembre 2014 l'ATO4, con propria nota protocollo 2014I-30066, già in atti, ha fornito conferme e giustificazioni riguardanti le contestazioni formulate alla Società dall'Autorità.

La Società, con nota del 02 ottobre 2014 protocollo 2014O-31335, già in atti, ha inviato all'ARERA "Memoria Difensiva" relativamente alle condotte contestate, intendendo dimostrare l'infondatezza di tutte le contestazioni sollevate e richiedendo all'Autorità di procedere all'archiviazione del procedimento sanzionatorio.

In data 14 ottobre 2014 l'ARERA ha notificato alla Società con propria missiva, protocollo 2014I-32881, già in atti, la Deliberazione n. 481 del 09 ottobre 2014 avente per oggetto "Dichiarazione di inammissibilità della proposta di impegni presentata da Acqualatina S.p.A." con la quale l'Autorità ha dichiarato inammissibile la proposta di impegni presentata da Acqualatina S.p.A. con propria nota del 03 settembre 2014, protocollo 2014O-27376, già in atti.

In data 20 novembre 2014 l'ARERA, con nota protocollo 2014I-38009, già in atti, ha inviato alla Società l'atto contenente il "Processo verbale dell'audizione della Società Acqualatina S.p.A. davanti al responsabile del procedimento avviato dall'Autorità con la deliberazione 31 luglio 2014, 379/2014/S/IDR". In tale documento risulta che la Società in fase di audizione ha depositato documentazione difensiva e che, su richiesta della Società, il Responsabile del procedimento le ha assegnato il termine di 15 giorni per depositare ulteriori memorie e documenti.


Pertanto, in adempimento a quanto stabilito al punto precedente, facendo seguito all'incontro svoltosi presso la sede di Milano dell'Autorità in data 19 novembre 2014, la Società con propria nota del 4 dicembre 2014, protocollo 2014O-39894, già in atti, ha inviato all'ARERA "Memoria Difensiva Integrativa" intendendo ribadire quanto già chiarito oralmente ed accompagnare i chiarimenti con una produzione documentale.



In data 13 marzo 2018 l'ARERA ha notificato alla Società con propria missiva, protocollo 2018I-6150, l'atto contenente "Comunicazione delle risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con deliberazione 379/2014/S/idr".

In esito al procedimento sopra richiamato, in ragione delle contestazioni avanzate e della successiva valutazione delle difese presentate dalla Società, l'Autorità ha stabilito che:


- la violazione dell'art.1, comma 1 del MTT e del punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI non sussiste con conseguente archiviazione della contestazione corrispondente;
- la violazione dell'art.6 comma 6, lett.a) della deliberazione 585/2012/R/idr, relativa all'indebito incremento tariffario nel 2013, non ha prodotto conseguenze rilevanti a danno degli utenti in ragione della sua durata circoscritta nel tempo e del fatto che il provvedimento di approvazione tariffaria dell'Ente d'Ambito del 19 aprile 2013 ha in definitiva riconosciuto al gestore una tariffa maggiore di quella provvisoriamente applicata dal medesimo;
- la violazione dell'art. 34, comma 1, del MTT e del punto 3.4.1 della determinazione 2/2012 TQI in merito all'errata valorizzazione nella voce "saldo congruagli e penalizzazioni" nel ModAto del FileAto degli importi di euro 4.500.000 per l'anno 2012 e euro 3.415.711 per l'anno 2013 risulta essere cessata a seguito della deliberazione dell'Autorità 194/2016/R/idr, con la quale, anche tenuto conto delle contestazioni del procedimento sanzionatorio, tali importi non sono stati riconosciuti nel computo del vincolo ai ricavi del gestore per gli anni 2012-2013;
- la violazione delle disposizioni relative alla trasparenza della fatturazione, volte a tutelare il diritto degli utenti a ricevere informazioni esatte sulle tariffe



applicate, risulta essere cessata a far data da ottobre 2014, come documentato dalla Società con nota del 20 novembre e del 5 dicembre 2014;

- la violazione delle disposizioni inerenti all'applicazione dei corrispettivi del servizio di depurazione agli utenti non serviti da impianti di depurazione attivi (sentenza della Corte Costituzionale n. 355 del 2008), risulta essere cessata a far data dal 1 gennaio 2014, a seguito della deliberazione dell'Ente d'Ambito n.8 del 2014. In particolare, alla Società è stato contestato di aver applicato a tutti gli utenti, e quindi anche a quelli non serviti da impianti di depurazione attivi, l'intero ammontare della quota fissa comprensiva pertanto della componente acquedotto, fognatura e depurazione. A giustificazione della contestazione, la Società ha contrapposto l'impossibilità di apportare variazioni ai corrispettivi da applicare all'utenza a titolo di quota fissa in ragione della vigenza, fino al mese di luglio 2014, di una articolazione che prevedeva un importo unico da applicare a titolo di quota fissa. Soltanto a seguito della delibera n. 8 del 29 luglio 2014 dell'ATO 4 è stata prevista l'articolazione della quota fissa sulla base dei singoli servizi resi. In ragione di quanto sopra esposto, la Società ha dichiarato che avrebbe provveduto a determinare e liquidare i conguagli a decorrere dal 1 gennaio 2014. L'Autorità ha respinto tali giustificazioni ed ha stabilito la restituzione della quota fissa della tariffa di depurazione fatturata a tutti gli utenti non serviti da impianti di depurazione attivi ed ha quindi disposto di effettuare i dovuti rimborsi nei confronti degli utenti a cui era stato precedentemente applicato l'indebito corrispettivo.

Acqualatina, preso atto delle risultanze istruttorie testé illustrate e al fine di procedere alla restituzione degli importi fatturati a tutti gli utenti non serviti da impianti di depurazione attivi della componente di quota fissa della tariffa di depurazione, senza che ciò costituisca acquiescenza alla delibera che sarà successivamente adottata dal Collegio dell'Autorità a chiusura definitiva del




procedimento, ha proceduto alla determinazione degli importi da restituire, quantificati in circa € 300 mila, per i quali nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 si è proceduto con un accantonamento ad uno specifico fondo rischi di gestione.

La Società, con nota del 26 aprile 2018 protocollo 2018O-9259, già in atti, ha inviato all'ARERA "Memoria di Replica" - ai sensi dell'art.15 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 243/2012/E/com ("Regolamento") - in risposta alle risultanze istruttorie comunicate dall'Autorità relativamente al procedimento avviato con deliberazione n. 379/2014/S/Idr, richiedendo all'Autorità di procedere all'archiviazione del procedimento sanzionatorio.

Conferenze dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 4 del 20 giugno 2017, 18 luglio 2017, 12 dicembre 2017 e 22 gennaio 2018.

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province dell'ATO 4, nelle sedute sopra richiamate, ha deliberato, tra l'altro:

- di approvare la "Carta dei Servizi" del SII aggiornata alle deliberazioni dell'ARERA n° 655/2015/R/idr e n° 218/2016/R/idr;
- di approvare la Relazione *"Emergenza idrica nell'Ato 4 - Lazio Meridionale Latina, Analisi - Azioni - Esigenze"* e quindi, di approvare la realizzazione degli interventi a breve e medio termine descritti nella stessa Relazione;
- di inserire nel Programma degli Interventi vigente - data l'urgenza per la loro realizzazione - gli interventi di cui al Piano Emergenza previsti nell'OCPDC n° 474/2017 e di inserire gli altri interventi, non contemplati nell'OCPDC, nel PdI dello Schema Regolatorio in occasione dell'aggiornamento tariffario da adottare per le annualità 2018-2019, ai sensi della deliberazione ARERA 918/2017/R/idr;
- di avvalersi dell'affiancamento e della collaborazione offerta dall'Associazione Nazionale Autorità ed Enti d'Ambito (ANEA) per la predisposizione



dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie relative al periodo regolatorio 2016-2019 in applicazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) e della deliberazione dell'ARERA n° 918/2017/R/idr;

- di approvare il documento politico concernente la procedura di pubblicizzazione del servizio idrico integrato nell'ATO 4 Lazio Meridionale Latina, utilizzando, per l'acquisto della quota privata, le risorse disponibili derivanti dal canone di concessione e dagli eventuali dividendi distribuiti agli azionisti, quanto sopra facendo riferimento all'impegno che la Regione intenderà assumere per sostenere i Comuni sul percorso della pubblicizzazione del servizio.

Contenzioso con i Consorzi di Bonifica

In riferimento al contenzioso con i Consorzi di Bonifica, si evidenzia che nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, e nei precedenti bilanci, la Società, per gli esercizi dal 2003 al 2005, ha contabilizzato il costo relativo ai canoni da corrispondere ai Consorzi di Bonifica sulla base di precedenti formali accordi intercorsi con la Regione Lazio e sulla base di un parere legale da cui scaturiscono le considerazioni di seguito riportate, piuttosto che in base alla Convenzione di Gestione e ai sensi dell'articolo 36 della Legge Regionale 53/1998:

- con riferimento al servizio idrico integrato l'utente è chiamato a pagare, con la tariffa, il solo costo di acquedotto, fognatura e depurazione, sicché i costi sostenuti per la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del suolo sono esclusi dal calcolo della tariffa del servizio idrico integrato;
- il costo del servizio di smaltimento delle acque meteoriche deve conseguentemente rimanere assolutamente distinto dalla tariffa del servizio idrico integrato e, pertanto, ricadere direttamente sui Comuni interessati e,



quindi, sulla fiscalità generale dell'Ente Locale. A supporto di quanto descritto, si evidenzia che, in risposta al quesito inoltrato dall'Autorità di Ambito ATO 4 a firma del Presidente, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, con missiva a firma del Presidente in data 15 novembre 2007, ha confermato che l'attività di smaltimento delle acque meteoriche non fa parte del S.I.I. e, conseguentemente, i costi di gestione delle reti fognarie e di smaltimento delle acque bianche non possono gravare sulla tariffa del S.I.I. ma devono essere a carico degli Enti Locali.

Si evidenzia che la Regione Lazio, dopo aver approvato nel 2006 una Convenzione tipo da stipularsi tra l'Autorità d'Ambito ed i Consorzi di Bonifica dell'Agro Pontino, del Sud Pontino e di Pratica di Mare, nel mese di marzo 2008 ha esercitato i poteri sostitutivi nei confronti dell'ATO 4 e nel mese di maggio 2008 ha nominato un Commissario ad acta per la stipula della predetta Convenzione. Tale Convenzione prevede il pagamento di un canone da parte di Acqualatina S.p.A. per l'utilizzo dei canali di bonifica (c.d. contributo consortile), comprensivo, quindi, di oneri non riferibili al S.I.I.. A seguito di quanto descritto, Acqualatina ha impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio - sede di Latina (R.G. 620/06) la delibera regionale di approvazione della Convenzione, i provvedimenti del Commissario ad acta e le deliberazioni dei Consorzi relative alla sottoscrizione della Convenzione stessa, richiedendo la sospensiva degli atti impugnati. Con ordinanza n. 620 del 15 gennaio 2009, il T.A.R. adito ha declinato la predetta istanza di sospensiva, in ragione della riscontrata inammissibilità dell'impugnativa, discendente dalla tardività del deposito in segreteria dei motivi aggiunti. Nell'udienza di merito, in seguito ad istanza di prelievo depositata da Acqualatina, tenutasi in data 20 ottobre 2011, il T.A.R. con sentenza 982/2011 ha respinto, dichiarando inammissibili, tutti i motivi di ricorso presentati ad eccezione di uno, sicuramente di primaria importanza a breve termine. Accogliendo l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione sulla natura di corrispettivo di diritto privato del i.e. "canone" ha, conseguentemente, annullato l'articolo 9 della Convenzione sottoscritta con i Consorzi di Bonifica ritenendolo



illegittimo laddove prevede la riscossione a mezzo cartella esattoriale. Ne deriva l'illegittimità delle cartelle esattoriali e delle procedure esecutive cui Acqualatina è stata sottoposta. Per il resto, il T.A.R., pur confermando la legittimità delle convenzioni, che ritiene conformi all'impianto normativo vigente (la L.R. 53/1998 viene considerata prevalente rispetto al TU ambiente, in quanto legge speciale), ribadisce in diversi punti il concetto che il "corrispettivo" va commisurato al beneficio diretto ottenuto non chiarendo, comunque, il concetto di acque meteoriche del cui smaltimento il gestore dovrebbe farsi carico; la mancata o parziale copertura dei costi per lo smaltimento delle acque meteoriche da parte della tariffa del S.I.I. risulterebbe, a seguito di quanto sopra descritto, estranea all'oggetto del giudizio. Anche in fase di appello, il Consiglio di Stato, pur avendo confermato il rigetto del ricorso di Acqualatina da parte del T.A.R., ha statuito che: "la sentenza impugnata (n. 982/2011 del T.A.R.) appare motivata circa l'obbligo del gestore del S.I.I. di pagare il relativo canone allorché le strutture dei Consorzi di Bonifica siano utilizzate per acque provenienti da scarichi di competenza del servizio idrico integrato". In altro giudizio amministrativo, ugualmente instaurato dinanzi al T.A.R. del Lazio, sede di Latina (R.G. 559/08), la Provincia di Latina ha contestato l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, con riferimento anche alla nomina del Commissario ad acta. Tale ultimo giudizio, nel quale era coinvolta anche Acqualatina S.p.A. come parte interessata all'annullamento degli atti, è stato definito con sentenza n. 694 del 18 giugno/15 luglio 2009, a mezzo della quale il T.A.R. ha definitivamente rigettato l'impugnativa in ragione della carenza di legittimazione ad agire della Provincia di Latina. Con ulteriore ricorso notificato all'ATO, Acqualatina S.p.A. ha promosso un giudizio presso il Tribunale Civile di Latina in sede di accertamento tecnico preventivo (R.G. 6683/09), richiedendo la esatta quantificazione dei canoni da corrispondere al Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino. Il giudizio si è concluso nel gennaio 2011 con il deposito di una CTU che ha confermato, tra l'altro, la conformità del metodo di calcolo proposto da Acqualatina (c.d. "beneficio di scolo") alla normativa vigente (art. 166 D.Lgs. 152/2006). Inoltre, con ordinanza del 08



marzo 2011 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che la giurisdizione nel merito nelle controversie tra Acqualatina e i Consorzi di Bonifica è del giudice ordinario. Diretti corollari sono: a) riconoscimento della natura di corrispettivo del contributo dovuto ai Consorzi di Bonifica, che deve essere commisurato all'effettiva portata di acqua scaricata attraverso un metodo oggettivo (c.d. beneficio di scolo); b) i Consorzi di Bonifica non possono avvalersi della riscossione coattiva a mezzo ruolo (tramite Equitalia) per esigere tali somme; c) l'ordinanza della Corte di Cassazione potrà essere utilizzata nei giudizi civili attivati da Acqualatina nei confronti dei Consorzi di Bonifica.

Sulla base della Convenzione della Regione, peraltro mai recepita nella Convenzione di Gestione che lega contrattualmente il gestore all'ATO, i Consorzi di Bonifica hanno notificato ad Acqualatina S.p.A. una serie di cartelle/avvisi di pagamento per un totale, ad oggi, pari a € 10.275 mila. Il riepilogo degli importi richiesti con le cartelle di pagamento emesse, suddivise per anno di riferimento e per natura, è il seguente:

€/migliaia	Canone	Sanzioni	Interessi	Totale
Anno 2006	2.004	-	-	2.004
Anno 2007	2.038	-	-	2.038
Anno 2008	2.058	-	-	2.058
Anno 2009	2.081	-	-	2.081
Anno 2010	2.094			2.094
Totale	10.275	-	-	10.275

L'emissione di tali cartelle/avvisi di pagamento è del tutto ingiustificata in quanto infondata in fatto e in diritto ed il Gestore ha già attivato tutte le azioni legali ritenute opportune. Si precisa, infatti, che la Convenzione sottoscritta tra l'ATO 4 (nomina del commissario ad acta) e i Consorzi di Bonifica si riferisce in modo esplicito all'insieme




delle acque convogliate nei canali di bonifica comprensive sia degli scarichi, di cui sono responsabili i Gestori del SII (art. 141 comma 2 del D.Lgs. 152/2006), sia delle acque bianche e meteoriche. La normativa vigente (art. 166 del D.Lgs. 152/2006) attribuisce al Gestore del SII ogni responsabilità limitatamente agli scarichi prodotti dal sistema depurativo mentre eventuali oneri relativi all'immissione delle acque bianche e meteoriche nei canali di bonifica non possono che far capo agli Enti territoriali competenti. Oltre le azioni legali già avviate, la Direzione Tecnica di Acqualatina S.p.A. ha proceduto alla quantificazione in Euro 183 mila annui dell'importo dovuto ai Consorzi di Bonifica in base al calcolo del c.d. "beneficio di scolo", che si fonda, in coerenza con quanto normativamente previsto (art. 166 D.Lgs. 152/2006), sull'effettivo flusso immesso nei canali consortili. Risulta, a tal proposito, opportuno evidenziare che, nella seduta del 13 novembre 2009, a mezzo di Delibera n. 11/09, la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 4 ha deliberato:

1. di condividere la metodologia di calcolo utilizzata dal Gestore, fatto salvo l'esito del giudizio dell'accertamento tecnico preventivo instaurato dalla stessa Acqualatina S.p.A.;
2. di aggiornare nella prossima revisione tariffaria l'importo relativo ai canoni di bonifica di competenza del Gestore del SII che sarà determinato all'esito degli accertamenti giudiziali intrapresi, ovvero qualora questi non saranno disponibili, nella misura determinata dal Gestore (€ 183 mila annui) con la relazione tecnica del c.d. "beneficio di scolo".

A seguito dell'emissione delle cartelle di pagamento in parola, in data 05 agosto 2010, è stato notificato alla Società un atto di pignoramento versi terzi, prot. n. 2010I-28634 già in atti, eseguito da Equitalia Gerit S.p.A. ad istanza dei Consorzi di Bonifica (Pratica di Mare, Agro Pontino e Sud Pontino) per procedere presso Poste Italiane S.p.A. in qualità di terzo debitore di Acqualatina S.p.A. al pignoramento della somma di Euro 7.445.021,99. In data 06 agosto 2010 è stato notificato alla Società un ulteriore atto di pignoramento versi terzi, prot. n. 2010I-28736 già in atti, eseguito da Equitalia Gerit S.p.A. ad istanza dei Consorzi di Bonifica (Pratica di Mare, Agro




Pontino e Sud Pontino) per procedere presso Equitalia Gerit S.p.A. in qualità di terzo debitore di Acqualatina S.p.A. al pignoramento della somma di Euro 7.445.021,99 sul Conto Fiscale. In data 06 agosto 2010 Acqualatina S.p.A. ha richiesto ai Consorzi di Bonifica (Pratica di Mare, Agro Pontino e Sud Pontino), con nota prot. 2010O-28738 già in atti, la rateizzazione dei canoni di bonifica richiesti alla stregua delle rispettive Convenzioni sottoscritte in data 29 settembre 2008. In data 10 agosto 2010 Acqualatina S.p.A., in assenza di determinazioni da parte dei Consorzi di Bonifica, ha reiterato la richiesta di concessione della rateizzazione in questione, con nota prot. n. 2010O-29084 già in atti, rappresentando l'estrema urgenza del raggiungimento del prospettato accordo per la Società che gestisce un servizio di pubblica utilità. In data 12 agosto 2010 il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino con lettera a firma del Presidente, prot. 2010I-29295 già in atti, ha proposto la concessione della rateizzazione solo previa formalizzazione da parte di Acqualatina S.p.A. della rinuncia a tutti i giudizi di accertamento e opposizione in corso. Tale proposta non è stata accettata da Acqualatina S.p.A. in quanto ritenuta eccessivamente pregiudizievole per i legittimi e già descritti diritti ed obbligazioni effettive riferibili alla Società. In data 16 agosto 2010 il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino ha trasmesso la versione definitiva della proposta di rateizzazione che, pur accogliendo quanto concordato sotto il profilo economico-finanziario, prevede la seguente clausola: "L'obbligo del pagamento delle rate dovrà rimanere fermo sino a che non intervenga una sentenza definitiva che, con efficacia di giudicato, avrà concluso il contenzioso in essere". In data 19 agosto 2010 Acqualatina S.p.A. ha trasmesso al Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, al Consorzio di Bonifica Sud Pontino e al Consorzio di Bonifica di Pratica di Mare, rispettivamente con nota prot. n. 2010O-29883 già in atti, nota prot. n. 2010O-29885 già in atti e nota prot. n. 2010O-29886 già in atti, gli accordi di rateizzazione, così come accordati dai Consorzi stessi, debitamente firmati per accettazione, riservando, ad ogni buon conto, alla Società la prosecuzione dei contenziosi in corso relativi all'accertamento dei canoni effettivamente dovuti e pertanto di impugnazione e opposizione delle delibere,



convenzioni e cartelle di pagamento ai medesimi relative, nonché di impugnazione di ogni clausola dell'accordo di rateizzazione che risulti viziata.

Gli accordi di rateizzazione sono stati poi impugnati da Acqualatina S.p.A. innanzi il Tribunale di Roma (RG 1973/2012) con richiesta di accertare e determinare la nullità/annullamento degli accordi predetti; nell'ambito di tale giudizio Acqualatina ha promosso ricorso per Regolamento di giurisdizione, avendo il giudice adito manifestato, in sede di scioglimento di riserva, dubbi sulla propria competenza a conoscere della causa. A seguito del Regolamento, la Corte di Cassazione ha confermato la Giurisdizione del Tribunale civile ordinario, di conseguenza il procedimento è stato riassunto davanti il tribunale di Roma; il procedimento è attualmente in fase istruttoria; il Giudice ha nominato un C.T.U. per la determinazione del giusto corrispettivo che il gestore del S.I.I. dovrà pagare ai Consorzi; la Consulenza (primo incontro con le parti svolto il 04/07/2016) è in corso di espletamento; la prossima udienza è fissata al 25/05/2018 per l'esame della C.T.U..

A seguito di quanto sopra descritto l'ATO 4, al fine di evitare un danno economico-finanziario alla Società derivante dalla liquidazione delle cartelle di pagamento (richiesta di pagamento prima della definizione del merito) ha riconosciuto ad Acqualatina S.p.A. un credito, nei confronti dell'ATO 4 stesso, di entità pari alla differenza tra l'importo complessivamente preteso dai Consorzi di Bonifica e gli importi già previsti in tariffa riferiti alle acque meteoriche. Infatti, ritenuto che le somme richieste dai Consorzi di Bonifica attinenti servizi e attività che non rientrano nel Servizio Idrico Integrato non possano essere poste a carico della tariffa pagata dagli utenti, l'ATO 4, a seguito della delibera della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 4 del 14 dicembre 2010, alla luce dell'impegno di Acqualatina S.p.A. al pagamento della somma pretesa dai Consorzi di Bonifica secondo gli accordi di rateizzazione che la Società si è trovata vessatoriamente costretta a sottoscrivere per poter continuare la gestione operativa, ha riconosciuto ad Acqualatina S.p.A. un credito di entità pari alla differenza tra l'importo preteso dai




Consorzi di Bonifica e gli importi già previsti in tariffa, a valere sui ratei dei canoni di concessione maturati e maturandi.

A seguito della deliberazione n. 11 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 4 del 07 agosto 2014 con la quale è stata adottata l'istanza di aggiornamento tariffario del Gestore ai sensi della delibera AEEGSI 643/2013, i canoni di bonifica relativi alle annualità 2006 - 2010 e pari a € 12.042 mila trovano copertura finanziaria nell'ambito del Piano tariffario con conseguente cancellazione nella contabilità sociale del contributo in conto esercizio, pari a € 12.042 mila, deliberato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 4 nella seduta del 14 dicembre 2010: il canone di concessione è svincolato da ogni onere e dovrà essere versato all'ATO 4 da parte del Gestore.

Si evidenzia che Acqualatina aveva comunque impugnato le cartelle esattoriali notificate ad istanza dei Consorzi di Bonifica innanzi la Commissione Tributaria Provinciale la quale, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. I giudizi sono stati, pertanto, riassunti innanzi il Tribunale civile.

Anche il Tribunale civile di Latina, con sentenze n. 1165/2012, 1129/2013 e 644/2014, ha riconosciuto l'illegittimità delle cartelle esattoriali fatte emettere dai Consorzi di Bonifica, i quali, come già pronunciato dalla Corte di Cassazione e dal T.A.R. di Latina con i provvedimenti su richiamati, dovendo riscuotere un corrispettivo di natura privatistica non possono avvalersi della procedura di riscossione tramite ruolo.


In seguito ai pronunciamenti sopra menzionati, Acqualatina ha sospeso i pagamenti delle rate dal mese di giugno 2012 ed i Consorzi di Bonifica hanno rinunciato alla procedura di riscossione tramite cartella esattoriale che aveva portato, nel 2010, alla notifica dei pignoramenti, poi risolti con gli accordi di rateizzazione precedentemente descritti; i Consorzi hanno, quindi, attivato il recupero dei presunti crediti per le vie ordinarie (decreti ingiuntivi), notificando ingiunzioni di pagamento ex art. 633 c.p.c..



In particolare, il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino ha notificato:

- in data 01/02/2013 il D.I. n. 19/2013 (Tribunale di Latina) dell'importo complessivo di € 4.949.072,92 (causale: canoni residui dal 2006 – 2010, oltre al canone 2011 e al canone 2012 primo semestre). In seguito ad opposizione di Acqualatina il decreto ingiuntivo è stato revocato dal Tribunale di Latina con sent. n. 1479/2014, con la quale è stata dichiarata la continenza con il giudizio RG 1973/2012 pendente presso il Tribunale di Roma. L'azione del Consorzio è stata riassunta davanti il Tribunale di Roma e rubricata al n. di R.G. 52246/2014; i due procedimenti sono stati riuniti; la causa è attualmente all'espletamento della C.T.U. sulla corretta quantificazione del corrispettivo, come sopra già indicato;
- in data 20/06/2013 il D.I. n. 849/2013 (Tribunale di Latina) dell'importo complessivo di € 802.315,79 (causale: canone 2012 secondo semestre). All'udienza del 19/01/2016 il procedimento di opposizione è stato sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito del giudizio pendente a Roma R.G. 1973/2012.
- in data 16/05/2014 il D.I. n. 745/2014 (Tribunale di Latina) dell'importo complessivo di € 812.386,70 (causale: canone 2013 primo semestre). All'udienza del 28/01/2016 il procedimento di opposizione è stato sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito del giudizio pendente a Roma R.G. 1973/2012.
- in data 28/10/2014 il D.I. n. 1927/2014 (Tribunale di Latina) dell'importo complessivo di € 812.386,70 (causale: canone 2013 secondo semestre). In seguito ad opposizione di Acqualatina S.p.A. il decreto ingiuntivo è stato revocato dal Tribunale di Latina con sentenza n. 2071/2016, con la quale è stata dichiarata la continenza con il giudizio RG 1973/2012 pendente presso il Tribunale di Roma. L'azione del Consorzio è stata riassunta davanti il Tribunale di Roma e rubricata al n. di R.G. 84203/2016; è stata disattesa la richiesta di riunione dei due procedimenti avanzata dal Consorzio dell'Agro Pontino, quindi per il proc. 84203/2016 è stato disposto un rinvio interlocutorio al 25/05/2018, stessa udienza del proc. 1973/2012.

Il Consorzio di Bonifica del Sud Pontino ha notificato:



- in data 05/04/2013 il D.I. n. 337/2013 (Tribunale di Latina) dell'importo complessivo di € 1.148.621,80 (causale: canoni residui dal 2006 – 2010, oltre al canone 2011 e al canone 2012 primo semestre). In data 19/02/2015 si è tenuta udienza per riscontro esito mediazione delegata dal giudice. In data 14/10/2014, Acqualatina ha infatti presentato istanza di mediazione su ordine del giudice. Il procedimento è stato transatto con la stipula in data 16/12/2014 di un accordo tra Acqualatina e Consorzio di Bonifica sud Pontino, in base al quale il Gestore s.i.i. provvederà al versamento di acconti, commisurati agli importi di cui all'Accordo sottoscritto in data 06.07.2012 con la Regione Lazio, in attesa della risoluzione della controversia sul piano istituzionale e dei giudizi civili ed amministrativi pendenti (vedi infra pag. 12).

- in data 26/06/2014 il D.I. n. 987/2014 (Tribunale di Latina) dell'importo complessivo di € 363.086,72 (causale: ulteriore congruaggio per periodo 2006 – 2010, oltre al canone 2012 secondo semestre e canone 2013 primo semestre). Anche questo procedimento è stato transatto con la stipula dell'accordo menzionato al punto precedente.

Il Consorzio di Bonifica Pratica di Mare ha notificato:

- in data 30/09/2014 il D.I. n. 1636/2014 (Tribunale di Velletri) dell'importo complessivo di € 1.060.933,60 (causale: canoni residui dal 2006 – 2010, oltre al canone 2011 e al canone 2012). Con sentenza n. 435/2016 emessa in data 26/01/2016, il Tribunale di Velletri ha rigettato l'opposizione di Acqualatina S.p.A., per presunto vizio processuale di inammissibilità, senza statuire nel merito della questione. In seguito ad impugnazione promossa da Acqualatina S.p.A., con sentenza n. 3752/2016 la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo l'opposizione di Acqualatina e revocando il decreto ingiuntivo opposto per mancato rispetto della clausola compromissoria esistente nella convenzione ATO/Consorzio.

Rimane ferma la contestazione di Acqualatina S.p.A. in ordine al quantum del corrispettivo richiesto dai Consorzi in maniera del tutto svincolata dal principio di necessaria corrispondenza con i volumi di scarico di pertinenza del servizio idrico

